



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

EX DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 55, convertito nella Legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale veniva istituito il Ministero della transizione ecologica che assumeva alcune delle competenze del Ministero dello Sviluppo economico, con conseguente trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto ministeriale 10 novembre 2021 n. 458, che disponeva l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “*disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, nello specifico, l'articolo 4, comma 3, con il quale “*le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti (RUA) alla Dott.ssa Emma Stea, registrato dalla Corte dei conti in data 4 febbraio 2022, al n. 152;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

VISTO il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevedono *“sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015”*, l’attivazione di canali di segnalazione interni all’amministrazione atti a garantire *“anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”*, la cui gestione va affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTA la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;

CONSIDERATO che gli Uffici preposti di questo Ministero hanno curato, in conformità alle indicazioni ricevute, gli interventi ritenuti necessari ai fini del riutilizzo dell’apposita applicazione informatica impiegata anche dall’ANAC per la gestione delle segnalazioni dei *whistleblower*;

TENUTO CONTO che la suddetta applicazione, raggiungibile dal sito istituzionale, garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

TENUTO CONTO della necessità di modificare, nel rispetto dell’intervenuta normativa citata nonché nel rispetto delle Linee guida ANAC, il procedimento di gestione delle segnalazioni interne al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relativo alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 6675 del 15.01.2024 con la quale si è provveduto a rendere la dovuta Informativa alle Organizzazioni sindacali;

VISTA la sintesi dei lavori e delle posizioni emerse nella riunione di confronto del 18.01.2024 sullo schema di disciplina sulle procedure di segnalazione di illeciti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione della disciplina sulle procedure di segnalazioni di illeciti – whistleblowing)

1. È adottata la disciplina sulle procedure di segnalazione di illeciti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Emma Stea



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

EX DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI

DISCIPLINA SULLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI – WHISTLEBLOWING

Articolo 1

(Scopo e finalità)

1. Il presente Decreto disciplina le modalità attraverso le quali i dipendenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli altri soggetti individuati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 24 del 2023, cui sono riconosciute le specifiche tutele previste dal legislatore, possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito lavorativo del Ministero, avvalendosi dei canali di segnalazione interna appositamente dedicati.

Articolo 2

(Informazione e formazione)

1. Il Ministero promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al *whistleblowing*, con opportune iniziative da svolgersi almeno annualmente.
2. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come i consulenti, i collaboratori esterni e il personale delle società *in house*, che prestano servizio presso il Ministero.
3. Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, il Ministero fornisce informazioni circa l'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24 del 2023.
4. Il Ministero affigge nei luoghi di lavoro presso tutte le sedi istituzionali e pubblica nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Altri contenuti - Prevenzione della corruzione/Segnalazioni illeciti – whistleblowing del sito istituzionale il presente decreto.

Articolo 3

*(Soggetti a cui sono riconosciute le tutele in caso di segnalazione,
denuncia o divulgazione pubblica)*

1. Sono legittimati a effettuare una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e a beneficiare delle tutele previste dal legislatore i seguenti soggetti:

- a) tutti i dipendenti del Ministero con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
 - b) i collaboratori, i lavoratori autonomi ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, che prestano attività presso il Ministero;
 - c) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Ministero;
 - d) i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici e/o delle società in house del Ministero nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino il Ministero;
 - e) i tirocinanti e i volontari, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Ministero.
2. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche:
 - quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.
 3. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.
 4. Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

Articolo 4

(Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione)

1. Le tutele previste dal legislatore sono riconosciute anche ai seguenti soggetti diversi dal segnalante:
 - a) facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d) enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
 - e) enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
 - f) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Articolo 5

(Oggetto della segnalazione)

1. Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali, o dell'Unione europea, compresi i fondati sospetti sulle violazioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione.

2. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalatore di illeciti (di seguito *whistleblower*), ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

3. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

5. Sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni nelle quali si verifica una lesione dell'interesse pubblico e/o una lesione dell'integrità dell'Ente, ossia quelle situazioni nelle quali si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviano gli scopi o che minino il corretto agire del Ministero e che si configurano come:

a) violazioni del diritto nazionale, così declinate:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.I.A.O. del Ministero;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;

b) violazioni del diritto dell'Unione europea, così declinate:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti e/o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti e/o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Articolo 6

(Destinatari delle segnalazioni)

1. La segnalazione può essere effettuata, a discrezione del segnalante, mediante:

- invio al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita;
- invio ad ANAC;
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Articolo 7

(Segnalazione anonima)

1. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per il Ministero sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.
2. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
3. Il Ministero, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

Articolo 8

(Tutela della riservatezza)

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.
3. Il Ministero assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.
4. La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:
 - a) nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata a raccogliere tale segnalazione;
 - b) quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite;
 - c) quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.
5. Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, i soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione provvedono ad oscurare l'identità del segnalante e, nel limite del possibile, anche del segnalato e di eventuali altri soggetti citati ed ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire alla loro identità. Ciò vale anche nei casi in cui il Ministero debba trasmettere la segnalazione ad altre Autorità competenti.

Articolo 9

(Consenso a rivelare l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare)

1. L'eventuale rivelazione dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avverrà sempre con il consenso espresso del *whistleblower*.
2. Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.
3. Nella piattaforma per le segnalazioni, il sistema informativo predisposto dal Ministero può registrare e rendere visibile data e ora in cui il *whistleblower* ha accordato il consenso a rivelare la sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare.
4. Nel caso di segnalazioni orali o tramite incontro, il RPCT chiede il consenso a rivelare l'identità del segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare tramite registrazione audio o per iscritto mediante sottoscrizione.
5. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati identificativi.

Articolo 10

(Rivelare l'identità all'Autorità giudiziaria)

1. Laddove l'Autorità giudiziaria o contabile per esigenze istruttorie richieda di conoscere il nominativo del segnalante, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il *whistleblower* è preventivamente informato e acconsente, attraverso il modulo di segnalazione, all'eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile e che questa potrebbe richiedere di conoscere il nome del segnalante.
3. Il RPCT avvisa la persona segnalante mediante comunicazione scritta dell'avvenuta trasmissione dei suoi dati identificativi all'Autorità giudiziaria o contabile e delle ragioni della rivelazione.

Articolo 11

(Misure di protezione della persona segnalante)

1. In ossequio al disposto del capo III – Misure di protezione della persona segnalante – del decreto legislativo n. 24/2023, è garantita la tutela del segnalante da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata, fatto salvo il disposto dell'articolo 16, comma 3, del d. lgs. 24/2023.
2. Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia erroneamente indirizzate al Ministero sono trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre, il Ministero garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni.

Articolo 12

(Persone autorizzate al trattamento delle segnalazioni)

1. La responsabilità della corretta applicazione della disciplina sul *whistleblowing* ricade sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il RPCT può avvalersi della collaborazione di personale interno adeguatamente formato.
3. In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

- a) essere designati o incaricati al trattamento dei dati personali e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di *privacy* sul trattamento dei dati personali;
 - b) assicurare indipendenza e imparzialità;
 - a) ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing*, anche con riferimento a casi concreti.
4. Il RPCT potrà nominare quali designati o incaricati eventuali collaboratori a trattare le segnalazioni di *whistleblowing* con specifica autorizzazione nella misura e nei limiti del ruolo e delle mansioni lavorative assegnate.
5. I componenti dell'ufficio del RPCT, nominati quali designati o incaricati, possono essere autorizzati a curare l'istruttoria e a trattare i dati personali contenuti nella segnalazione.

Articolo 13

(Canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni)

1. La segnalazione interna viene acquisita dal R.P.C.T del Ministero mediante i canali appositamente predisposti:
- a) segnalazioni orali;
 - b) piattaforma informatica raggiungibile al sito *web* del Ministero <https://mase.whistleblowing.it/>;
 - c) incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.
2. Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere trasmesse al Ministero da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24 del 2023.
3. Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
4. Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi incluse le associazioni di qualsiasi natura e genere, in quanto l'istituto del *whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.
5. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 della legge 241 del 1990; all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.
6. Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al d.lgs. 24 del 2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal R.P.C.T del Ministero che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
7. Tali segnalazioni sono considerate "segnalazioni *whistleblowing*" e, pertanto, sono sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato.
8. Eventuali segnalazioni presentate ad un soggetto interno del Ministero ma diverso dal RPCT, devono essere immediatamente inoltrate ad uno dei soggetti autorizzati, adottando tutte le cautele di riservatezza e impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.

Articolo 14

(Le Segnalazioni orali e incontri diretti)

1. È possibile effettuare segnalazioni orali attraverso chiamando il numero telefonico indicato sul sito *web* del Ministero, alla pagina dedicata alle “*Segnalazioni illeciti – whistleblowing*” con risponditore automatico e servizio di segreteria per la registrazione dei messaggi vocali che, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione dei dati. Il servizio di messaggistica vocale registra il messaggio rendendo irricognoscibile la voce mediante un sistema di distorsione vocale.

2. L'accesso alle registrazioni è concesso al solo RPCT, il quale riceve un avviso dal sistema al termine della registrazione dei messaggi vocali di cui al comma 1.

3. In alternativa, le segnalazioni possono essere consegnate in busta chiusa per consentire gli incontri diretti. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, le segnalazioni scritte presentate in busta chiusa dovranno essere confezionate nel rispetto delle seguenti indicazioni, al fine di poter tutelare la riservatezza dell'identità del whistleblower:

- i dati identificativi unitamente al documento di riconoscimento del segnalante dovranno essere inseriti in una busta chiusa con l'indicazione “RISERVATO RPCT”;
- la segnalazione dovrà essere inserita in una seconda busta chiusa, separata dalla prima, contrassegnata dalla dicitura “SEGNALAZIONE”;
- le due buste dovranno essere, infine, contenute in una terza busta con l'indicazione “RISERVATO”.

4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle segnalazioni, il segnalante viene contattato per fissare un incontro diretto con l'RPCT, di cui viene redatto verbale in forma sintetica.

Articolo 15

(Soggetti che operano nel canale di segnalazione)

Nei canali interni di acquisizione e gestione delle segnalazioni di cui all'articolo 13 sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

- a) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con accesso tramite *login*;
- b) eventuali collaboratori del RPCT, tramite *login* ma con accesso limitato alle sole segnalazioni assegnate loro dal RPCT;
- c) il segnalante.

Articolo 16

(Fare una segnalazione whistleblowing)

1. Dalla *home page* del sito istituzionale <https://www.mase.gov.it> è possibile reperire il *link* al canale interno informatizzato.

2. Il *whistleblower* è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

3. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari:

- a) i dati identificativi del segnalante che saranno segreti nell'apposita sezione della piattaforma in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 4;
 - b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - c) la descrizione del fatto;
 - d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
4. È utile allegare documenti e *files* multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
5. Al *whistleblower* si richiede un comportamento collaborativo, tenendo costantemente aggiornato il Ministero in ordine all'evoluzione e/o degli ulteriori fatti relativi e/o collegati alla propria segnalazione.
6. All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione. Il codice deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter:
- a) integrare o aggiornare in un secondo momento quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione;
 - b) rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati;
 - c) verificare l'avanzamento dell'*iter* di gestione della segnalazione;
 - d) esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

Articolo 17

(Ricezione della segnalazione)

1. Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione ed assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID di segnalazione.
2. Nessuno di questi dati può essere manipolato e nessuna segnalazione può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione, previsto in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
3. Contemporaneamente, la piattaforma rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
4. Il RPCT è l'unico soggetto allertato ed è il solo autorizzato ad acquisire la segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, ferma restando la possibilità di deleghe formali ad operare sulla gestione della segnalazione al personale in ruolo dotato di adeguata professionalità.
5. Il RPCT prende in carico la segnalazione entrando nella piattaforma ed aprendola. Anche in questo caso la piattaforma aggiorna immediatamente il segnalante dell'avvenuta presa in carico.
6. Il termine di novanta giorni per la chiusura della segnalazione decorre dalla trasmissione della segnalazione da parte del segnalante.

Articolo 18

(Esame preliminare)

1. L'esame preliminare ha lo scopo di accertare, da un lato, se esistono i presupposti per accordare le tutele al segnalante e, dall'altro, se la segnalazione contiene elementi meritevoli di essere approfonditi in fase istruttoria.
2. Il RPCT o il collaboratore da lui designato all'interno della piattaforma, valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta, dandone comunicazione al segnalante, per almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a), e a giustificare ulteriori accertamenti;
 - b) manifesta incompetenza del Ministero sulle questioni segnalate;
 - c) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - d) segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e) produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.
4. Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto autorizzato a trattare la segnalazione può chiedere al *whistleblower*, all'interno della piattaforma, elementi integrativi e di chiarimento/precisazione.
5. Il sistema automaticamente tiene traccia delle interlocuzioni con la persona segnalante e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di esame della segnalazione.
6. Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ai fatti oggetto di una segnalazione, lo stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990, è tenuto ad astenersi dal compimento di qualsivoglia attività, rappresentando prontamente tale circostanza. In tal caso, la segnalazione può essere inviata direttamente all'ANAC quale gestore delle segnalazioni esterne.

Articolo 19

(Fase istruttoria)

1. Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto può servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.
2. Le comunicazioni con il segnalante si svolgono unicamente all'interno della piattaforma del *whistleblowing*. Nessun altro mezzo viene utilizzato, fatta salva la richiesta di incontro, previa manifestazione di disponibilità in tal senso.
3. La piattaforma consente al soggetto designato alla trattazione della segnalazione di tenere un diario in cui segnare le date e il tipo di attività istruttorie svolte.
4. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Articolo 20

(Verbale delle risultanze istruttorie e chiusura della segnalazione)

1. Il verbale delle risultanze istruttorie potrà essere scritto direttamente all'interno della piattaforma.
2. L'intero *iter* di esame e verifica della segnalazione si dovrà concludere entro 90 (novanta) giorni dalla data della trasmissione della segnalazione.
3. I possibili esiti dell'esame della segnalazione sono i seguenti:
 - a) archiviata per infondatezza;
 - b) inviata all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD);
 - c) inviata all'ANAC;
 - d) inviata alla Corte dei Conti;
 - e) inviata all'Autorità giudiziaria.
4. Il RPCT comunica prontamente al segnalante, mediante la piattaforma, l'esito della gestione e la motivazione, nonché, ove richieste, le informazioni sulle attività intraprese e sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.
5. Nell'invio ai diversi destinatari, il RPCT garantisce la segretezza dell'identità del segnalante e la non rivelazione di fatti o circostanze da cui si possa risalire all'identità del segnalante.
6. Nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, viene sempre indicato che si tratta di segnalazione di *whistleblowing* da trattare nei limiti indicati nel decreto legislativo n. 24 del 2023.
7. In caso di segnalazioni orali pervenute tramite linea telefonica dedicata o in occasione di un incontro diretto il RPCT, acquisito il consenso dell'interessato, provvede al loro inserimento nella piattaforma informatica. Il RPCT comunica il codice identificativo di accesso al segnalante, per la prosecuzione delle interlocuzioni e l'accesso alla segnalazione tramite il sistema informatizzato.

Articolo 21

(Custode dell'identità digitale del segnalante e accesso ai dati)

1. Il Responsabile svolge anche il ruolo di "Custode dell'identità" del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai dati identificativi del segnalante per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.
2. L'accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del Responsabile è motivato e la motivazione viene registrata all'interno della piattaforma informatica.

Articolo 22

(Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing)

1. Non sono considerate oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:
 - a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Articolo 23

(Divieto di rinunce e transazioni)

1. Il Ministero si attiene al divieto di rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.
2. Non sono validi *in primis* gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.
3. Non è consentito imporre al *whistleblower*, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).
4. Le presenti tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.